



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 39/IPPC/2007

Prot. Gen. 133214 del 26 OTT. 2007

SEDE CENTRALE: Piazza Antenore n. 3 - 35121 Padova
SEDE SETTORE AMBIENTE - P.zza Bardella, 2 - 35131 Padova

Telefono 049 8201111
Telefono 049 8201811

**OGGETTO: D.Lgs 59/05, L.R. 26/07, DGRV nn. 668/07, 1450/07 e 2493/07.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA
Punto 6.6 a) dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59
Punto B V.5 a) dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26**

**Ditta: LAGO AZ. AGR. DI LAGO A. & C.
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Sede Attività: via Pani, 17
Comune: CITTADELLA PD**

**Sede Legale: via Pani, 17 - Cittadella PD
Partita I.V.A.: 0337760284**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "*Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";



PROVINCIA DI PADOVA

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005*";
- CONSIDERATO** che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D. Lgs 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "*Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007*";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 6.4a – 6.5 – 6.6 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 3.3 – 3.4 – 3.5 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 1.2 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta*



PROVINCIA DI PADOVA

regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;

CONSIDERATO che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

CONSIDERATO che la DGRV n. 2493 del 7/08/2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in Regione datata 31/05/2007, per il punto 6.6 a) dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005 e che il fascicolo è stato trasmesso per competenza alla Provincia con nota regionale n. 5003551 del 18/09/2007 (ns. prot. n. 115711 del 19/09/2007);

RILEVATO che il fascicolo è stato acquisito agli atti con prot. n. 119825 del 27/09/2007, che l'impianto ricade nel punto B V.5 a) dell'allegato B della L.R. 26/2007;

RICHIAMATA la comunicazione della Provincia del 10/10/2007 prot. n° 126035, di avvio del procedimento;



PROVINCIA DI PADOVA

- PRESO ATTO** che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;
- PRESO ATTO** che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali in essere allegate al presente decreto:
- Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 4081/EC del 15/04/2003, ai sensi dell' ex art. 6 del D.P.R. 24/05/1988 n. 203;
- PRESO ATTO** che la ditta ha presentato alla Provincia la Comunicazione preventiva per l'attività di spargimento dei liquami zootecnici su suolo agricolo ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 – Allegato "D" del P.R.R.A., modificato con DGRV n. 3733/92;
- RILEVATO** che comunque la ditta è soggetta al rispetto:
- del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, recepito con la L. n. 146 del 22.02.1994;
 - del Regolamento rurale comunale;
- CONSIDERATO** che ai sensi della normativa nazionale e regionale relativa all'applicazione della Direttiva Nitrati e in particolare alla DGRV n. 2439 del 7.08.2007, la ditta è tenuta alla presentazione della **Comunicazione Completa e del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- RITENUTO** di rilasciare, l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria alla ditta in oggetto per l'attività prevista dal D.lgs 59/2005 nell'all. I al punto **6.6 a)**, e al punto **B V.5 a)** dell'allegato B della L.R. 26/2007, fermo restando l'obbligo per la ditta medesima di presentare la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva utilizzando la modulistica allegata alla deliberazione n. 668/2007 con la documentazione completa prevista, comprensiva anche della "Comunicazione Completa" e del "Piano di Utilizzazione Agronomica" (PUA) entro il **31/01/2008**;
- RITENUTO** che, la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria debba avere validità fino al rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre cinque anni, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005;
- VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

D E C R E T A

- ART. 1** All'AZIENDA AGRICOLA LAGO AZ. AGR. DI LAGO A. & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Via Pani, 17 Comune di Cittadella è rilasciata l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA



PROVINCIA DI PADOVA

AMBIENTALE PROVVISORIA relativa all'impianto ubicato in Via Pani, 17 Comune di Cittadella, per le attività previste dal D. Lgs 59/05 allegato I, individuate al punto **6.6 a)** e al punto **B V.5 a)** dell'allegato B della L.R. 26/2007.

- ART. 2** La presente autorizzazione è da intendersi **provvisoria e ricognitiva** delle autorizzazioni di settore ambientale in essere ed allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. La ditta è tenuta al rispetto:
- del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, recepito con la L. n. 146 del 22.02.1994;
 - del Regolamento rurale comunale;
 - della Comunicazione presentata in Provincia per l'attività di spargimento dei liquami zootecnici su suolo agricolo ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 – Allegato "D" del P.R.R.A., modificato con DGRV n. 3733/92;
 - delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 4081/EC del del 15/04/2003, ai sensi ex art. 6 del D.P.R. 24/05/1988 n. 203, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
- ART. 3** La ditta dovrà presentare entro il **31/01/2008**:
- **richiesta** di rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DEFINITIVA in conformità a quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 668/2007 con allegata la documentazione completa prevista;
 - **Comunicazione Completa e Piano di Utilizzazione Agronomica** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici conformemente alle disposizioni della DGRV n. 2439 del 7.08.2007.
- ART. 4** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque **non oltre 5 anni**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005.
- ART. 5** Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n° 5 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott. Livio Baracco)



Provincia di Padova

26 OTT. 2007

35121 PADOVA-PIAZZA ANTERIORE N. 3

SETTORE AMBIENTE - Servizio Ecologia /L.B/AL/cc

RACCOMANDATA R.R.

PROT. N.

0133214/2007 - 26/10/2007
05021/C - Provincia di Padova



E, p.c.

Spett.le Azienda Agricola
LAGO S.S.
Via Pani n. 17
35013 CITTADELLA PD

Al Direttore
**Dipartimento Provinciale
A.R.P.A.V. di Padova**
Via Ospedale n. 22
35121 PADOVA PD

Al Sig. **Sindaco**
del Comune di
35013 CITTADELLA PD

Alla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Unità Complessa Tutela Atmosfera
Ufficio IPPC
Calle Priuli - Cannaregio 99
30121 VENEZIA VE

OGGETTO: D.Lgs 59/05, L.R. 26/07.

Autorizzazione Integrata Ambientale Provvisoria.
Trasmissione decreto di AUTORIZZAZIONE.

In allegato alla presente si trasmette il decreto n. **39/IPPC** del 26 OTT. 2007
relativo all'oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. **Livio Baracco**)



"Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90"

Settore: AMBIENTE

Servizio: Ecologia

Dirigente: Dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 3 (Scarichi, Liquami, Elettrosmog)

Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini

☎ 049/8201833 - ☎ fax 049/8201820 - E-mail: licini@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282

INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>